



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 12 gennaio 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 1/2011**

**OGGETTO: Manovra correttiva (D.L. 78/2010) – Novità in materia di doppia iscrizione  
Inps dei soci di s.r.l.**

La cosiddetta “manovra correttiva” (D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010) ha fornito un’interpretazione autentica della norma in materia di iscrizione all’INPS per i soci amministratori di società a responsabilità limitata che operano nel settore del commercio e dei servizi, di fatto risolvendo una questione da tempo controversa.

### **CENNI “STORICI”**

La legge finanziaria per il 1997 (L. 662/1996) aveva introdotto l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS commercianti anche per il socio di s.r.l. con attività di commercio o di servizi, nel caso in cui partecipi al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.

La norma prevedeva, inoltre, che qualora i soci di s.r.l. esercitassero contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a gestioni previdenziali diverse, dovessero essere iscritti nella gestione prevista per l’attività alla quale essi si dedicavano personalmente in misura prevalente. Per esempio, il socio che fosse anche dipendente era obbligato alla sola iscrizione nella gestione per i lavoratori dipendenti; il socio che fosse anche amministratore e che percepisse degli emolumenti a fronte di tale attività prevalente, alla sola gestione separata, relativa alla carica.

La decisione in merito a quale fosse la gestione corrispondente all’attività prevalente spettava all’INPS, ma era possibile per il contribuente proporre ricorso e motivare la richiesta d’iscrizione in una gestione differente.

L’INPS ha, invece, sempre sostenuto che il socio di una s.r.l. operante nel settore del commercio o dei servizi che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che, nello stesso tempo, svolge anche funzioni di amministratore, percependo uno specifico compenso, ha l’obbligo di iscriversi sia alla gestione commercianti, in relazione all’attività lavorativa svolta nella società, sia alla gestione separata, in relazione all’incarico di amministratore.



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 13 gennaio 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 2 /2011**

## **OGGETTO: PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

La cosiddetta “Manovra correttiva” (D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010) e la “Legge di stabilità” per il 2011 (L. 220/2010) hanno introdotto importanti novità in materia di riscossione, accertamento ed uso del contante, di seguito illustrate.

### **1. Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo**

A partire dall'1/1/2011 non è più possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 eventuali crediti d'imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo, per i quali siano scaduti i termini di pagamento.

Il divieto opera solo se le somme iscritte a ruolo (comprehensive di interessi e sanzioni) superano complessivamente 1.500 euro e nel limite massimo del loro importo.

Per esempio, se un contribuente vanta un credito di 5.000 euro e ha ruoli scaduti per 3.000 euro, non potrà compensare il credito fino a concorrenza dell'importo del debito, quindi 3.000 euro, mentre la differenza, pari a 2.000 euro, sarà liberamente utilizzabile in F24.

Il divieto si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (per esempio IRPEF, IRES, IVA), mentre la compensazione è ancora possibile se il mancato pagamento nei termini riguarda contributi previdenziali, tributi locali (es. ICI), multe stradali.

In caso di violazione del divieto si applica una sanzione pari al 50% dell'importo erroneamente compensato.

A fronte di queste limitazioni, la manovra ha introdotto la possibilità (finora non prevista) di utilizzo in compensazione dei crediti anche per il pagamento di importi iscritti a ruolo, ma solo in seguito all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne stabilirà le modalità (ad oggi non ancora emanato).

## 2. Aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso ed accertamento con adesione

La legge di stabilità per il 2011 ha modificato, aumentandole, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio. Le nuove sanzioni si applicano a partire dal prossimo 1/2/2011.

Alla luce della nuova norma, il ravvedimento operoso comporterà l'applicazione di sanzioni ridotte nella misura di:

- **un decimo** della sanzione minima (in luogo dell'attuale dodicesimo), in caso di "ravvedimento breve", ossia quando il mancato pagamento di un tributo viene regolarizzato nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria (3% in luogo dell'attuale 2,5%);
- **un ottavo** della sanzione minima (in luogo dell'attuale decimo), in caso di "ravvedimento lungo", ossia quando la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (3,75% in luogo dell'attuale 3%, in caso di omessi versamenti);
- **un decimo** della sanzione minima (in luogo dell'attuale dodicesimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, ma con ritardo non superiore a 90 giorni (25 euro in luogo degli attuali 21 euro).

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento con adesione, invece, passeranno da un quarto ad **un terzo** del minimo, con riferimento agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1/2/2010.

Le sanzioni applicabili in caso di adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio, doppie rispetto a quelle previste per l'accertamento con adesione, passeranno, di conseguenza, da un ottavo ad **un sesto** del minimo.

Ricordiamo che in caso di ravvedimento operoso, la misura del tasso legale per il calcolo degli interessi è pari a:

- 1,5% dal 1/1/2011 fino al giorno di versamento compreso;
- 1% dal 1/1/2010 fino al 31/12/2010;
- 3% fino al 31 dicembre 2009.

## 3. Esecutività avviso di accertamento

Gli avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette e Iva notificati a partire dall'1/7/2011 per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2007 e i successivi saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica: ciò significa che, entro il termine per la presentazione del ricorso, dovranno essere corrisposte all'Erario le somme richieste con l'atto notificato ovvero, in caso di impugnazione, le somme derivanti dalla cosiddetta iscrizione provvisoria (il 50% delle maggiori imposte e gli interessi).

Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il predetto termine, decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione degli importi dovuti sarà affidata agli agenti della riscossione (Equitalia), che potranno procedere direttamente, ossia senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, al recupero delle somme, anche mediante l'esecuzione forzata sui beni del debitore.

Per effetto delle nuove disposizioni è stata praticamente eliminata la possibilità di chiedere la sospensione dell'iscrizione provvisoria di quanto richiesto dall'ufficio, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento. Riteniamo questo fatto molto grave ed estremamente oneroso per il contribuente, vista la scarsa attendibilità di alcuni accertamenti tributari e la lunghezza dei tempi del contenzioso.

#### **4. Redditometro**

La manovra correttiva ha modificato il c.d. "redditometro", modalità di accertamento del reddito delle persone fisiche, basato sulla sintetica determinazione della capacità contributiva in relazione ad alcune spese sostenute (per maggiori dettagli, si rimanda alle nostre circolari n. 17/2008 e n. 13/2009).

Le modifiche si applicano a partire dagli accertamenti aventi ad oggetto i redditi del 2009 (Unico 2010), mentre le precedenti regole saranno ancora applicabili a quelli relativi ai redditi fino al 2008.

Le principali novità riguardano:

- legittimità dell'accertamento in presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato pari al 20% (anziché al 25%) rilevato per un solo periodo d'imposta (e non più due periodi d'imposta);
- rilevanza delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo oggetto di accertamento; scompare la presunzione relativa agli incrementi patrimoniali, secondo cui le spese effettuate si presumono sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno stesso e nei quattro precedenti;
- possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria con riferimento a redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o esclusi dalla determinazione della base imponibile;
- possibilità per il contribuente di scomputare gli oneri deducibili e detraibili sostenuti dal reddito determinato sinteticamente;
- obbligo per l'Agenzia delle Entrate di convocare il contribuente per fornire notizie e dati utili alla rettifica e di instaurare il procedimento di accertamento con adesione, prima dell'emanazione dell'accertamento.

Siamo in attesa di un apposito decreto di attuazione che dovrà determinare nuovi coefficienti di reddito per la determinazione della capacità contributiva, aggiornati e coerenti con l'attuale sistema socio-economico.

#### **5. Limitazioni all'utilizzo di contanti e assegni**

Pur essendo una norma già in vigore da tempo, viste le rilevanti sanzioni, ricordiamo che è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000 euro. Questo limite sostituisce quello precedente di 12.500 euro.

Il divieto vale anche per i trasferimenti a titolo gratuito e, quindi, nessuna donazione (o prestito tra parenti) potrà avere ad oggetto denaro contante per somme superiori al suddetto limite.

Il divieto si applica anche alle operazioni frazionate, ossia a quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico, ma poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000 euro, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (sette giorni).

L'emissione di assegni bancari, circolari e postali, in forma libera (trasferibili) è consentita solo per importi inferiori a 5.000 euro.

Sugli assegni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro devono obbligatoriamente essere indicati la clausola di non trasferibilità e il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Inoltre, sulla girata degli assegni trasferibili dovrà essere riportato il codice fiscale del girante, a pena di nullità (in mancanza, quindi, il titolo non potrà essere incassato); il codice fiscale non sarà necessario qualora il girante sia già stato identificato dalla banca. Se si tratta di società, alla firma del legale rappresentante corrisponderà l'indicazione del codice fiscale della società.

Anche l'assegno bancario emesso a favore del traente («a me medesimo») è interessato dalla nuova disciplina e può essere girato unicamente per l'incasso ad una banca o ad un ufficio postale.

Anche il saldo dei libretti di deposito al portatore (bancari o postali) deve essere inferiore a 5.000 euro.

I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti, ovvero il loro saldo ridotto al suddetto limite, entro il 30/6/2011.

I nuovi limiti interessano anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio. Essi sono obbligati a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze eventuali infrazioni (in particolare, le violazioni relative all'utilizzo del contante) delle quali vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro incarichi. Si ricorda, peraltro, che per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro la comunicazione non deve essere effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma alla Direzione Provinciale dei servizi vari, competente in base al luogo della violazione.

La nuova norma ha modificato anche la disciplina sanzionatoria, prevedendo innanzitutto una sanzione minima mai inferiore a 3.000 euro e stabilendo sanzioni più gravose in caso di importi superiori a 50.000 euro.

In particolare, in caso di violazioni in materia di utilizzo dei contanti o di emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità si applica una sanzione che va:

- dall'1 al 40% dell'importo trasferito, per importi inferiori o pari a 50.000 euro;
- dal 5 al 40% dell'importo trasferito, per importi superiori a 50.000 euro.

In caso di possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 5.000 euro si applica una sanzione che va dal 20 al 40% del saldo stesso; se il saldo è superiore a 50.000 euro, la sanzione è aumentata e va dal 30% al 60% dello stesso.

In caso di mancata estinzione o riduzione dei libretti con saldo superiore ai nuovi limiti, entro il 30/6/2011, si applica una sanzione che va:

- dal 10 al 20% del saldo, se uguale o superiore a 5.000 euro;
- dal 15 al 30% del saldo, se superiore a 50.000 euro.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

Secondo l'Istituto, infatti, le due iscrizioni possono coesistere poiché l'iscrizione alla gestione separata non è subordinata al requisito della prevalenza dell'attività.

Contro l'orientamento dell'INPS si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, sostenendo la tesi dell'obbligo di contribuzione a fronte della sola attività prevalente.

Ancora recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3240 del 12/2/2010) hanno affermato che, in caso di socio lavoratore di una s.r.l. che sia anche amministratore, non esiste l'obbligo di doppia iscrizione previdenziale alla gestione commercianti e alla gestione separata, ma solo a quella prevista per l'attività prevalente.

## **SITUAZIONE ATTUALE**

Per effetto della disposizione contenuta nella citata manovra correttiva, in conformità con la prassi seguita dall'INPS, viene sancito il principio della **doppia imposizione contributiva in capo ai soci lavoratori ed amministratori di s.r.l. con attività di commercio e servizi, obbligati, ora per espressa previsione di legge, all'iscrizione nella gestione commercianti (per l'attività di socio) e nella gestione separata (per gli emolumenti degli amministratori).**

Ricordiamo che la gestione commercianti prevede, per il 2010, il versamento di contributi minimi obbligatori pari a 2.887 euro, calcolati su un reddito di 14.334 euro e di contributi percentuali, calcolati nella misura del 20% sul reddito eccedente il minimo (21% per redditi d'impresa superiori a 42.364 euro); il contributo massimo annuo non può superare 14.475 euro.

La gestione separata, invece, prevede per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, il pagamento di contributi nella misura del 17%, con un limite massimo pari a 15.665 euro annui (26,72% con un massimale di 24.622 euro annui, per chi non è iscritto ad altra cassa).

## **S.R.L. ARTIGIANE**

Ricordiamo, innanzitutto, che una s.r.l. può essere considerata artigiana solo se i soci che detengono la maggioranza del capitale sociale svolgono in prevalenza lavoro personale e manuale nel processo produttivo e se i soci lavoratori costituiscono anche la maggioranza del consiglio di amministrazione.

Poiché i soci di questo tipo di s.r.l. svolgono un'effettiva attività nel processo produttivo, sono obbligati ad iscriversi alla gestione artigiani INPS nel momento in cui la società è iscritta nell'albo delle società artigiane. Nel caso in cui percepiscano emolumenti per l'attività di amministratore, svolta in aggiunta all'attività lavorativa vera e propria, sono obbligati ad iscriversi anche alla gestione separata, per le somme ricevute a tale titolo.

## **CONCLUSIONI**

Ribadiamo la perplessità, già manifestata in passato, riguardo la legittimità della pretesa di una doppia iscrizione contributiva poiché la figura del socio di s.r.l. che partecipa al lavoro aziendale con carattere di prevalenza ed abitualità appare priva di fondamento giuridico: infatti, il rapporto organico tra società e lavoratore dovrebbe essere specificamente inquadrato nell'ambito di un rapporto di lavoro che può essere subordinato (dipendente) o meno (collaboratore, amministratore, ecc.), in mancanza del quale il socio assumerebbe la veste esclusiva di socio di capitale.

Tuttavia, alla luce della nuova norma diventa quanto mai necessaria un'attenta analisi dei requisiti di abitudine e prevalenza che determinano l'obbligo della doppia iscrizione.

Segnaliamo, infine, che esiste il rischio che l'INPS chieda il pagamento dei contributi dovuti in base alla doppia iscrizione anche per gli anni passati.

A disposizione per valutare insieme l'argomento e per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta

Tuttavia, la nuova norma impone ai soci lavoratori di s.r.l. con attività di commercio e di servizi l'iscrizione alla gestione commercianti INPS, anche se già iscritti alla gestione separata per i compensi percepiti per la carica di amministratore.

Tuttavia, alla luce della nuova norma diventa quanto mai necessaria un'attenta analisi delle situazioni per le quali sussiste l'obbligo della doppia iscrizione;



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 21 gennaio 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 3/2011**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED  
ISCRIZIONE NELL'ARCHIVIO INFORMATICO PARTITE IVA  
COMUNITARIE (VIES)**

I soggetti titolari di partita Iva che d'ora in poi intendono effettuare cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi devono chiedere la preventiva autorizzazione all'Agenzia delle Entrate ed essere iscritti nel cosiddetto archivio informatico delle partite Iva comunitarie (VIES).

A partire dal 28/2/2011 sono automaticamente iscritti nell'archivio informatico e non hanno obblighi comunicazione i soggetti che nei periodi d'imposta 2009 e 2010 hanno presentato i modelli Intrastat beni e/o servizi e che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per il 2009.

Tutti gli altri soggetti, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, devono **presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29/1/2011.**

L'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie si manifesta mediante il silenzio – assenso dell'Amministrazione finanziaria e l'automatica iscrizione nell'archivio informatico, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di rigetto della domanda, l'ufficio competente emana, entro il medesimo termine, un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Durante i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, non possono essere effettuate operazioni intracomunitarie.

I soggetti che dovessero effettuare operazioni con paesi UE in mancanza di autorizzazione ed iscrizione nell'archivio VIES si troverebbero a pagare sia l'Iva estera sia l'Iva italiana, oltre le relative sanzioni. Attendiamo, però, chiarimenti ufficiali in merito.

Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio informatico saranno effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

Inoltre, le posizioni inserite nell'archivio saranno periodicamente verificate e gli esiti delle verifiche potranno essere utilizzati per l'avvio di eventuali attività di controllo e l'emanazione, in qualsiasi momento, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

I soggetti che inizieranno l'attività dovranno indicare nell'apposito quadro "Operazioni intracomunitarie" del modello per la richiesta della partita Iva l'ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie che intenderanno porre in essere. Sugeriamo di compilare il quadro in ogni caso, anche se l'effettuazione delle operazioni è solo ipotetica.

**Riteniamo opportuno che coloro che non escludono di effettuare operazioni con paesi dell'Unione Europea procedano alla richiesta di autorizzazione.**

Invitiamo i clienti che volessero avvalersi dell'assistenza dello Studio per la predisposizione e l'invio delle istanze a **comunicarlo, restituendo l'allegata lettera compilata e firmata in originale, entro e non oltre martedì 25/1 p.v.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 31 gennaio 2011

**Preg.mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 4 /2011**

**OGGETTO: 1. Modello “Comunicazione annuale dati Iva 2010”**  
**2. Dichiarazione Annuale Iva 2011 (anno 2010)**

**1. Comunicazione annuale dati IVA 2010**

Anche per l'anno 2010 deve essere presentato in via telematica, entro il **28/2/2011**, il modello relativo ai dati Iva.

Rispetto agli anni passati sono stati introdotti due nuovi righe nei quali specificare l'ammontare delle cessioni e degli acquisti di beni strumentali.

Sono **obbligati** alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, anche se nel corso dell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono **esonerati** i contribuenti che per l'anno di imposta 2010 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 (in quanto sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva), i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che hanno realizzato nel 2010 un volume d'affari non superiore ad euro 25.000,00, ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, coloro che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi e coloro che presentano la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio.

Il modello di “Comunicazione annuale dati IVA 2010” deve essere presentato esclusivamente in via telematica, restando preclusa ogni altra modalità (banca – posta):

- a) direttamente dal contribuente (servizio telematico Entratel o telematico Internet);
- b) tramite intermediario abilitato.

L'omissione della comunicazione, o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

Il modello di comunicazione dati Iva deve riportare l'indicazione complessiva delle **risultanze delle singole liquidazioni periodiche**, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo pro-rata), oltre ad alcuni altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno 2010.

Non devono essere rilevate le compensazioni effettuate nell'anno di imposta, il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché l'eventuale parte del credito Iva concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

## **2. Dichiarazione Annuale IVA 2011, relativa al 2010.**

Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle norme generali relative all'adempimento in esame, al fine di orientare correttamente i clienti su modalità e termini di presentazione della Dichiarazione IVA 2011 (anno solare 2010) e relativi versamenti.

In relazione alla richiesta di rimborso del credito Iva annuale, da quest'anno, il quadro VR deve essere compilato e spedito in via telematica unitamente alla dichiarazione Iva per attivare la procedura e non deve essere presentato presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

### ***Soggetti obbligati, modalità e termini di presentazione***

Tutti i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare di norma sono obbligati ad utilizzare il Modello unificato.

La presentazione in via autonoma è obbligatoria per i seguenti soggetti:

- 1) le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31/12/2010
- 2) le società che si sono avvalse della liquidazione IVA di Gruppo;
- 3) i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, o che si sono identificati direttamente;
- 4) i soggetti risultanti da operazioni straordinarie, o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2010, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell'operazione intervenuta.
- 5) i contribuenti che intendono utilizzare, più celermente, il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale in compensazione orizzontale o chiederne il rimborso; infatti per gli importi superiori a euro 10.000 è ammessa la compensazione del credito con altre imposte, con il modello F24, esclusivamente dal sedicesimo giorno del mese successivo all'invio della dichiarazione e attraverso i canali Entratel o Fisconline.

L'invio della dichiarazione potrà essere **effettuato solo in via telematica**; il modello dovrà essere presentato **tra il 1/2/2011 e il 30/09/2011**.

### ***Termini di versamento***

***a) Ordinario:*** tutti i contribuenti IVA devono versare l'eventuale IVA a debito, emergente dalla dichiarazione annuale, entro il termine del **16/3/2011**.

***b) Differito (con maggiorazione):*** i soggetti che si avvalgono della dichiarazione unificata UNICO 2011, possono effettuare, di norma, il versamento del Saldo IVA, entro il **16/6/2011**, scadenza degli altri tributi (IRPEF/IRES, etc), con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 Marzo.

***c) Con rateizzazione :*** possono essere scelte le seguenti rateizzazioni:

- 1) **versamento 16 marzo 2011**: opzione per un numero di rate mensili di pari importo, da versarsi il 16 di ogni mese di scadenza, la prima il 16 marzo e l'ultima entro e non oltre il 16 novembre;
- 2) **versamento 16 giugno 2010** – per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione unificata –

opzione per un numero di rate mensili di pari importo, con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, la prima il 16 giugno e l'ultima entro il 16 novembre;

Sull'importo delle rate dilazionate mensili è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

Inoltre con la Circolare n.1/2011 l'Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale ai soggetti passivi che chiudono l'anno di riferimento con un debito Iva, vincolando il versamento del saldo annuale al 16/3/2011 in unica soluzione o rateizzato.

\_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_

Preghiamo i signori Clienti che si avvalgono del nostro Studio per gli adempimenti IVA di far pervenire al più presto e comunque **entro il giorno 7 Febbraio p.v.** la seguente documentazione, qualora non fosse già a nostre mani:

- **i registri IVA debitamente aggiornati;**
- **tutte le copie dei modelli F24, relativi ai versamenti – periodici e/o in acconto - effettuati nel periodo dal 1/1/2010 al 17/1/2011 ed alle compensazioni eseguite nel corso del 2010 o successivamente;**
- **copia dei modelli Intrastat presentati per l'anno 2010;**
- **copie delle bolle doganali;**
- **nel caso degli esportatori abituali, copia del prospetto relativo all'utilizzo del plafond;**
- **il prospetto allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte;**

Raccomandiamo la consegna puntuale di quanto richiesto per poter tempestivamente assolvere l'incarico; restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.



Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari € \_\_\_\_\_

- di beni Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

- di servizi Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

Importazioni (art. 67 DPR 633/72) Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

Esportazioni (art. 8 DPR 633/72) Imponibile € \_\_\_\_\_

Ammontare delle cessioni effettuate a soggetti IVA residenti in S. Marino (Art. 71 DPR 633/72) € \_\_\_\_\_

Ammontare degli Acquisti di beni provenienti da Repubblica S. Marino registrati nel registro ft. emesse e ft. acquisti a norma dell'art. 17.3 DPR 633/72 (senza pagamento dell'IVA) € \_\_\_\_\_

Ammontare degli Acquisti di beni provenienti da Repubblica S. Marino con pagamento dell'IVA (registrati solo nel registro acquisti) € \_\_\_\_\_

Operazioni effettuate nei confronti di condomini € \_\_\_\_\_

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2009  
Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

Nel 2010 si è applicato il regime normale IVA per operazioni rientranti nel regime del margine SI NO

**Totale operazioni imponibili attive** Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

- di cui verso consumatori finali Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

- di cui verso soggetti Iva Imponibile € \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

### Altre informazioni

Operazioni effettuate nell'anno, con imposta ad esigibilità differita ad anni successivi (cessioni a Stato od Enti pubblici, ecc.) € \_\_\_\_\_

di cui art. 7 DL n. 185/2008 (Iva per cassa) € \_\_\_\_\_

Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010 € \_\_\_\_\_

Cessioni di beni ammortizzabili: importo fatturato (allegare le relative fatture) € \_\_\_\_\_

Acquisti registrati nell'anno, ma con detrazione d'imposta differita ad anni successivi € \_\_\_\_\_

di cui art. 7 DL n. 185/2008 (Iva per cassa) € \_\_\_\_\_

Acquisti registrati in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel 2010 € \_\_\_\_\_

Modalità di calcolo dell'acconto IVA


Storico

Previsionale

Liquidazione straordinaria

Data

Firma \_\_\_\_\_



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta  
  
dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, li 2 marzo 2011

**Preg.mi Sig.ri Clienti**

**Loro sedi**

***Circolare n 5 /2011***

**Oggetto: Tassa annuale vidimazione libri legali**

Entro il 16 marzo 2011, le Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., escluse le Società cooperative) sono tenute al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, a forfait, per la vidimazione dei libri legali.

L'importo è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti , e precisamente:

- €. 309,87 – per società con capitale sociale fino a €. 516.456,90
- €. 516,46 – per società con capitale sociale superiore a €. 516.456,90.

Il versamento può essere effettuato SOLO TELEMATICAMENTE con il Mod. F24, specificando codice Tributo "7085" ed anno 2011.

E' ammessa la compensazione con eventuali crediti di imposta. A tal proposito si richiama l'attenzione sulle modalità di gestione dei crediti IVA, in vigore dal 2010, e sui nuovi divieti di compensazioni in presenza di importi iscritti a ruolo, già scaduti, per imposte erariali superiori a 1.500 euro.

Trasmettiamo copia del predetto mod. F24 per provvedere al pagamento telematico.

Poichè detto pagamento deve essere esibito per eventuali vidimazioni di libri sociali, preghiamo i signori Clienti di trasmettere al ns. Studio, entro il 31/03/2011, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 7 marzo 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 6 /2011**

**OGGETTO: CHIARIMENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI  
IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO**

Un decreto ministeriale recentemente emanato ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di imposte iscritte a ruolo.

Come già illustrato nella nostra circolare n. 2/2011, dall'1/1/2011 non è più possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 eventuali crediti d'imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento (ossia siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella).

Il divieto si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (per esempio IRPEF, IRES, IVA e IRAP), mentre la compensazione è ancora possibile se il mancato pagamento nei termini riguarda contributi previdenziali, tributi locali (es. Ici), premi Inail, multe stradali, ecc.

Il divieto, inoltre, sembrerebbe interessare le sole compensazioni "orizzontali", ossia quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura e che avvengono necessariamente nel modello F24 e non anche le compensazioni "verticali", relative alla medesima imposta, anche se esposte in F24.

Il tenore letterale della norma e il buon senso inducevano a pensare che il divieto di compensazione operasse solo per l'importo dei debiti scaduti.

Invece, il decreto in esame ha chiarito che non è possibile compensare i crediti d'imposta se prima non si provvede al pagamento dell'intero debito scaduto iscritto a ruolo, anche se il credito è di ammontare superiore al debito.

In pratica, nel caso in cui il credito compensabile sia superiore al debito scaduto, per esempio sia pari a 10.000 euro in presenza di un'iscrizione a ruolo non pagata pari a 4.000 euro, il contribuente non può utilizzare in compensazione nemmeno l'importo del credito eccedente (6.000 euro), se prima non provvede all'estinzione del debito scaduto.

L'Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che le compensazioni effettuate fino al 17/2/2011 (data di emanazione del decreto) in pendenza di ruoli scaduti non saranno

sanzionate se il credito residuo non utilizzato è sufficiente a coprire l'importo dei debiti scaduti.

Il decreto in esame ha introdotto anche la possibilità (finora non prevista in modo esplicito) di pagare i debiti iscritti a ruolo, anche non scaduti e di qualunque importo, mediante compensazione con eventuali crediti.

Anche in questo caso, la norma interessa i debiti per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e IRAP), compresi i relativi accessori (sanzioni, interessi, spese di notifica, ecc.), ma non quelli per i contributi previdenziali, i tributi locali (Ici), i premi Inail, le multe, ecc.

Riassumendo, per effetto delle nuove norme, **la compensazione di crediti per imposte erariali dovrà essere prioritariamente utilizzata per estinguere, anche parzialmente, i relativi debiti iscritti a ruolo e solo successivamente per il pagamento degli altri debiti d'imposta.**

Prima di procedere all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sarà, quindi, opportuno verificare presso l'Agente della Riscossione, la presenza di eventuali importi iscritti a ruolo.

Inoltre, in caso di compensazione parziale delle somme iscritte a ruolo (per esempio, per insufficienza del credito disponibile), il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'Agente della Riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere anche al fine di evitare che il pagamento venga imputato d'ufficio ai debiti più remoti che, ancorché scaduti, potrebbero non impedire la compensazione "ordinaria" (per es. contributi Inps).

La compensazione dei debiti iscritti a ruolo deve essere effettuata mediante il modello "F24 Accise" con l'indicazione del codice tributo RUOL, appositamente istituito, e della Provincia di competenza dell'Agente della Riscossione che ha emesso la cartella di pagamento.

Ricordiamo che in caso di violazione del divieto di compensazione in esame si applica una sanzione pari al 50% dell'importo erroneamente compensato. Sembrerebbe applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Ribadiamo, infine, che restano applicabili le limitazioni già in vigore relative alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA (annuali o infrannuali).

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 14 marzo 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti  
Loro sedi**

**Circolare n. 7 /2011**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE TELEMATICA “ELENCHI CLIENTI E FORNITORI”**

Il D.L. 87/2010 ha previsto a carico dei soggetti passivi Iva un adempimento molto simile agli elenchi clienti e fornitori, introdotti e soppressi varie volte in passato, con lo scopo di rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi Iva e di monitorare spese e consumi dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico (“spesometro”).

**I soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute di importo imponibile pari o superiore a 3.000 euro.**

Il limite vale esclusivamente per le operazioni con obbligo di emissione della fattura; **per le operazioni** non soggette a tale obbligo, generalmente effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, **certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale, la soglia è elevata a 3.600 euro, Iva compresa.**

Per i contratti di appalto, fornitura e somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, il superamento del limite deve essere verificato con riferimento ai corrispettivi maturati nell'anno, anche se non ancora fatturati: se i corrispettivi sono complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro, le operazioni fatturate e registrate nell'anno dovranno essere inserite nella comunicazione, anche se singolarmente di importo inferiore al limite.

Per esempio, un soggetto passivo Iva che riceve una fattura di importo pari a 2.000 euro relativa ad un contratto di appalto del valore complessivo di 6.000 euro, dovrà inserirla nella comunicazione, ancorchè di importo inferiore a 3.000 euro, poiché si riferisce ad un contratto di importo complessivo superiore alla soglia.

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni e le esportazioni;

- le operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti in paesi black list, già incluse nella relativa comunicazione;
- le operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (contratti di assicurazione, forniture a condomini, operazioni finanziarie, ecc);
- le operazioni relative a contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas e telefonia mobile e fissa;
- le compravendite di immobili, le cui informazioni sono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effetto della registrazione dei relativi atti.

Costituiscono, invece, oggetto di comunicazione le compravendite di autoveicoli, anche se si tratta di beni iscritti in pubblici registri, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie, anche se già inserite nei modelli Intrastat. **N.b. anche acquisti**

Il contenuto della comunicazione appare molto simile a quello dei registri Iva; **per ogni singola** operazione devono essere indicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale dei soggetti coinvolti (se si tratta di soggetti non residenti privi di codice fiscale devono essere indicati i dati anagrafici, la denominazione o ragione sociale, e il domicilio fiscale);
- la data di registrazione o di effettuazione dell'operazione;
- il corrispettivo dovuto;
- l'imposta applicata o il titolo di esenzione o non imponibilità.

La comunicazione deve essere effettuata telematicamente **entro il 30 aprile di ogni anno**, con riferimento alle operazioni registrate nell'anno precedente. In mancanza di registrazione, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione che ricordiamo essere la consegna o spedizione per le cessioni di beni e il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Le operazioni senza obbligo di emissione della fattura dovranno essere comunicate solo se effettuate a partire dal 1/5/2011.

**Per il primo anno di applicazione (2010), la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 31/10/2011 con le sole operazioni soggette a fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 euro.**

In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro; sembrerebbe applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Alla luce del nuovo obbligo, potrebbe essere opportuno verificare la disponibilità dei dati da inserire nella comunicazione già in sede di registrazione delle singole operazioni ed, eventualmente, intervenire sui sistemi contabili in uso al fine di poter ricavare i nuovi elenchi dalle registrazioni effettuate durante l'anno.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 22 marzo 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 8/2011**

**OGGETTO: Comunicazione telematica spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (Detrazione 55%)**

Ricordiamo che entro il 31 marzo 2011 i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti devono comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2010 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2010.

Non è necessario inviare alcuna comunicazione se nel periodo d'imposta 2010 sono state sostenute spese per i lavori iniziati, conclusi e pagati nello stesso periodo di imposta.

Nella comunicazione vanno indicate le sole spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ancorché l'intervento duri più anni con pagamenti frazionati.

E' legittimato ad usufruire della detrazione del 55% e a presentare la comunicazione il contribuente, titolare o meno di reddito d'impresa, che possiede o detiene l'immobile sul quale viene effettuato l'intervento di riqualificazione energetica e ne sostiene le spese. Sono, altresì, legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all'intervento, solo in caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

In caso di spese sostenute da più soggetti la comunicazione può essere trasmessa da uno solo di essi. Per interventi su parti comuni di edifici residenziali, può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omesso invio della comunicazione non comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF/IRES del 55% ma espone il contribuente all'applicazione della sanzione amministrativa fissa (da euro 258 ad euro 2.065) prevista per il caso di omesso o irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla normativa tributaria.

Il mancato invio non permetterà la detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi delle spese sostenute nell'anno, beneficiando così della ripartizione in 5 anni, ed obbligherà ad attendere la fine dei lavori nel 2011 e la conseguente ripartizione in 10 anni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, 22 aprile 2011

**Preg.mi Sigg. Clienti  
Loro Sedi**

***Circolare n. 9 /2011***

**OGGETTO: CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI**

Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, in vigore dal 7 aprile 2011, ha introdotto un'imposta sostitutiva denominata "cedolare secca sugli affitti".

Tale imposta è sostitutiva:

- dell'Irpef e delle relative addizionali;
- dell'imposta di registro;
- dell'imposta di bollo;

dovute sui canoni percepiti da persone fisiche proprietarie o titolari di diritto reale di godimento sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

In relazione al registro e al bollo, la cedolare secca andrà a sostituire anche le imposte dovute sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione, ma non le imposte dovute nel caso di cessione del medesimo.

L'opzione per la cedolare secca comporta la rinuncia per l'intera durata dell'opzione all'aggiornamento del canone di locazione sulla base della variazione Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

**Soggetti interessati**

Possono optare per il regime della cedolare secca solo le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento su immobili abitativi oggetto di locazione

Nel caso in cui l'immobile sia cointestato, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore; se qualcuno di essi non esercita l'opzione, egli dovrà versare l'imposta di registro sulla parte del canone di locazione di propria competenza, determinata in base alla quota di immobile posseduta.

In tal caso, se per il contratto è prevista un'imposta di registro minima, tale imposta sarà dovuta per il totale; inoltre, in caso di contitolarietà, sarà sempre dovuta l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

**Immobili interessati**

L'opzione relativa al singolo immobile può essere esercitata per gli immobili abitativi accatastati nelle categorie da A1 a A11 e relative pertinenze purché locate congiuntamente all'abitazione; restano esclusi gli immobili A10 (uffici o studi privati).

Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali il locatore decide di esercitare l'opzione della cedolare secca ed altri per i quali lo stesso non esercita l'opzione, l'imposta di registro dovrà calcolarsi sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l'opzione.

Se il canone è stato stabilito in modo unitario l'imposta di registro verrà calcolata stabilendo in maniera proporzionale alla rendita la parte di canone imputabile a ciascun immobile.

### **Calcolo e versamento della cedolare**

L'importo della cedolare secca si calcola applicando sull'intero canone di locazione annuo stabilito dalle parti:

- un'aliquota del 21%;
- un'aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato.

Ricordiamo che la tassazione ordinaria dei canoni di locazione avviene sull'85% per i contratti ordinari e sul 59,50% per quelli a canone concordato.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef in acconto e saldo.

Per il 2011 l'acconto è dovuto nella misura dell'85%, suddiviso in un primo acconto pari al 40%, entro il 16/6/2011, e un secondo acconto nella restante misura del 60%, entro il 30/11/2011.

Per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011 il versamento dell'acconto è effettuato in un'unica rata entro il 30/11/2011, mentre per i contratti con decorrenza dal 1/11/2011, il versamento dell'acconto non è dovuto.

Per il 2012 l'acconto è dovuto nella misura del 95% e potrà calcolarsi con il metodo storico, sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente.

### **Obblighi del locatore**

Il locatore che decide di avvalersi del regime agevolativo della cedolare secca, deve darne opportuna comunicazione al conduttore mediante raccomandata.

L'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto, oppure al momento del suo rinnovo annuale, o proroga ed ha validità per tutta la durata del contratto stesso.

Contratti scaduti, risolti, prorogati o già registrati prima del 7/04/11: il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011, da presentare nell'anno 2012. In tali casi le imposte di registro e di bollo versate non verranno rimborsate.

Contratti il cui termine di registrazione o proroga scade tra il 7/4 e il 6/6/11: il locatore, entro il 6/6/2011, può effettuare l'opzione utilizzando il modello Siria o il modello 69.

Contratti il cui termine di registrazione o proroga scade a partire dal 7/6/2011: il locatore effettua l'opzione nei termini ordinari, utilizzando il modello Siria o il modello 69.

### **Locazioni brevi**

Per le locazioni "brevi", per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi, salva la facoltà di registrazione volontaria del contratto.

### **Effetti dell'opzione**

L'opzione vincola il locatore per l'intera durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione venga esercitata per le annualità successive.

L'opzione potrà essere revocata in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata, purché entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. Sarà in ogni caso ancora possibile esercitare l'opzione nelle annualità successive.

Il reddito assoggettato a cedolare secca non concorrerà alla determinazione del reddito complessivo e quindi su di esso non possono farsi valere detrazioni e deduzioni (es. : spese mediche, interessi passivi mutuo, agevolazioni 36% o 55% ecc.) mentre esso dovrà essere considerato nel calcolo del reddito per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di determinati requisiti reddituali (Isee, familiari a carico, ...).

### **Considerazioni**

Da una prima stima riteniamo che il risparmio fiscale sia effettivo per i soggetti che hanno annualmente redditi superiori a 28.000 euro, in caso di locazione a canone concordato, che hanno attualmente un regime di tassazione irpef agevolato. Nel caso più frequente di canoni a regime libero, il limite suddetto si riduce a 15.000 euro annui.

Ricordiamo che, essendoci scadenze annuali molto differenziate per i contratti di locazione in corso, per verificare l'eventuale convenienza dell'adozione della cedolare secca occorre procedere a conteggi complessi e quindi è necessario considerare tra i costi dell'operazione il lavoro svolto dallo studio per la consulenza effettuata.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e per valutare ogni singola situazione.

Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti ed auguri per le festività di Pasqua.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, 22 aprile 2011

**Preg.mi Sigg. Clienti  
Loro Sedi**

***Circolare n. 10/2011***

**OGGETTO: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

- a) **Modello 730**
- b) **Modello Unico**

**Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Con l'approssimarsi dell'annuale appuntamento con la dichiarazione dei redditi, alleghiamo alla presente il modello di raccolta dati, al fine di provvedere alla predisposizione del modello "Unico 2011" o del modello "730/2011", per dichiarare i redditi dell'anno 2010, e della dichiarazione ICI.

**a) Modello 730**

*Chi può utilizzare il Mod. 730*

Ricordiamo anzitutto che permangono due caratteristiche del Modello 730 che rendono questa modalità più vantaggiosa del Modello Unico:

- in presenza di imposte a credito, è possibile ottenerne celermente il rimborso, tramite il datore di lavoro o erogatore di pensione/sostituto di imposta;
- presentazione di un'unica dichiarazione da parte dei coniugi, con compensazione immediata dell'eventuale eccedenza a credito di uno dei due, con l'imposta dovuta dall'altro.

Non tutti i contribuenti, però, possono utilizzare il Mod. 730. Esso è infatti riservato a coloro che:

- sino al 31/7/2011 siano:
  - lavoratori dipendenti o pensionati;
  - titolari di un rapporto di collaborazione assimilato al lavoro dipendente;
  - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
  - soci di cooperative;
- nell'anno 2010 risultino titolari soltanto di redditi appartenenti alle seguenti categorie:
  - lavoro dipendente o pensione;
  - assimilati ai redditi di lavoro dipendente;
  - di terreni e fabbricati (ancorché tramite la partecipazione in società semplici);
  - di capitale (interessi, dividendi etc.);
  - di lavoro autonomo (non soggetti Iva);
  - alcune tipologie di redditi diversi;
  - alcune tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata.

Si ricorda che i contribuenti che possono presentare il modello 730, devono comunque provvedere a presentare anche i seguenti quadri del Modello UNICO 2011:

- il quadro RM se nel 2010 hanno percepito:
  - o redditi di capitale di fonte estera (interessi, dividendi etc. non assoggettati a imposta sostitutiva),
  - o indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta,
- il quadro RT se nel 2010 hanno realizzato:
  - o minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate
  - o plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, e si intende effettuare compensazioni (qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito),
  - o altri redditi diversi di natura finanziaria
- il quadro RW, se al 31 dicembre 2010 detengono immobili e/o investimenti all'estero per un valore superiore a € 10.000 e/o se hanno effettuato, nel 2010, trasferimenti da o verso l'estero, attraverso soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, cumulativamente superiori a € 10.000.

#### *Modalità e termini di presentazione*

Lo Studio è abilitato alla presentazione dei modelli 730; il termine ultimo di invio è il 31 maggio 2011. Per consentire un regolare svolgimento della elaborazione del Mod. 730 è tuttavia opportuno che i dati necessari siano consegnati allo studio quanto prima e comunque **entro il 10/5/2011.**

#### **b) Modello Unico**

##### *Termine di versamento*

Il termine ordinario per tutti i versamenti che risultano dovuti dalla dichiarazione MOD. UNICO è fissato al **16 giugno 2011**; sarà possibile versare **entro il 18/7/2011** con la maggiorazione di interessi dello 0,4% in misura fissa (cioè non rapportata ai giorni fruiti di dilazione).

E' confermata la possibilità di rateizzare i versamenti dovuti in un numero variabile di rate mensili di eguale importo, a scelta del contribuente, tra un minimo di 2 e un massimo di 7; in ogni caso l'ultima rata deve essere versata entro il 30/11/2011. Sull'importo delle rate dilazionate mensili è dovuto l'interesse di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.

##### *Termine di presentazione*

Il termine ultimo di invio telematico delle dichiarazioni è il 30 settembre 2011. Coloro che intendessero rivolgersi allo Studio per redigere Unico 2011 (redditi anno 2010), sono pregati di restituire l'allegata "**scheda di richiesta dati ed informazioni**" corredata di tutta la documentazione ivi indicata, quanto prima e comunque **entro il 17/5/2011.**

#### **Disposizioni comuni**


Ricordiamo che è necessario riportare in dichiarazione alcuni elementi relativi all'ICI, quali l'indicazione del comune di ubicazione dei singoli immobili e l'importo dell'Ici dovuta per il 2010.

E' prevista la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi con il debito ICI per l'anno 2011. Il versamento in compensazione deve avvenire tramite modello F24.

**Al fine di una compilazione esatta della dichiarazione dei redditi è indispensabile utilizzare i dati catastali aggiornati relativi agli immobili (terreni e fabbricati). Invitiamo, pertanto, coloro che non li avessero ancora comunicati o avessero effettuato variazioni di fornirceli al più presto.**

**Ricordiamo, infine, che gli iscritti alla gestione Inps, artigiani e commercianti devono inviarci, anche via fax, copia della prima pagina del fascicolo 2011 Inps indicante la matricola.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti.



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta  
  
dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino li, 27 aprile 2011  
**Preg.mi Sigg. Clienti**  
**Loro Sedi**

**Circolare n. /2011**

**Oggetto: Studi di settore – dichiarazione redditi 2010**

La informiamo che, anche per il 2010, è obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi i dati relativi agli studi di settore.

Come già evidenziato nelle nostre precedenti circolari, l'aspetto degli studi di settore riveste particolare importanza ai fini dell'accertamento fiscale anche per chi è in contabilità ordinaria.

E' necessario quindi accelerare i tempi di compilazione e conteggio degli indici di congruità e di coerenza, pur correndo il rischio di nuove richieste di dati qualora fossero apportate modifiche alle bozze disponibili oggi.

Alleghiamo copia del modulo compilato per l'anno precedente, con la richiesta di indicare a fianco i dati inerenti all'anno 2009.


Segnaliamo che:

- le informazioni contenute nel quadro A potranno essere richieste direttamente al consulente paghe,

Preghiamo quindi di voler compilare e restituire al nostro studio il modulo allegato, con la massima urgenza, al fine di consentirci di effettuare i conteggi prima della chiusura definitiva della dichiarazione per l'anno 2010.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, in attesa di ricevere quanto richiesto, inviamo i più cordiali saluti.

STUDIO CANONICO BACCHETTA



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta  
  
dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

**Torino li, 27 aprile 2011**  
**Preg.mi Sigg. Clienti**  
**Loro Sedi**

**Circolare n. /2011**

**Oggetto: Studi di settore – dichiarazione redditi 2010**

La informiamo che, anche per il 2010, è obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi i dati relativi agli studi di settore, approvati purtroppo soltanto da alcuni giorni.

Come già evidenziato nelle nostre precedenti circolari, l'aspetto degli studi di settore riveste particolare importanza ai fini dell'accertamento fiscale, anche per chi è in contabilità ordinaria.

Poiché **lo studio di settore è stato profondamente modificato, chiediamo di leggere con attenzione e compilare tutti i campi.**

Segnaliamo che:

- le informazioni inerenti il **personale dipendente contenute nel quadro A potranno essere richieste direttamente al consulente paghe;**

Preghiamo quindi di voler compilare e restituire al nostro studio il modulo allegato, con la massima urgenza, al fine di consentirci di effettuare i conteggi prima della chiusura definitiva della dichiarazione per l'anno 2010.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, in attesa di ricevere quanto richiesto, inviamo i più cordiali saluti.

STUDIO CANONICO BACCHETTA



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 9 maggio 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti  
Loro sedi**

**Circolare n. 12/2011**

**OGGETTO: MODELLO UNICO - RICHIESTA DATI ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST ANNO 2010**

Come è noto, è previsto che le imprese che sostengono costi per l'acquisto di beni e servizi da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (paesi black list) debbano darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata o incompleta indicazione è prevista una sanzione pari al 10% dell'importo delle spese omesse, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro.

Al fine di permettere allo Studio la corretta compilazione del modello Unico 2011 relativo ai redditi 2010, vi preghiamo di comunicare l'importo di eventuali operazioni effettuate dall'1/1 al 30/6/2010.

Le operazioni effettuate a partire dal 1/7/2010 sono state oggetto di specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate e, pertanto, i dati ad esse relativi dovrebbero già essere in nostro possesso. Qualora abbiate provveduto autonomamente all'invio delle comunicazioni, vi preghiamo di far avere allo Studio anche gli importi relativi alle operazioni del II semestre, già trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 26 maggio 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 13 /2011**

**OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI**

**A. PROROGA VERSAMENTI UNICO 2011**

Sono stati prorogati i termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e dell'acconto della cedolare secca sugli affitti.

Slitta, quindi, al **6 luglio** il versamento originario del 16 giugno e al **5 agosto** il versamento del 16 luglio, **con la maggiorazione dello 0,40%.**

Le nuove scadenze interessano:

- tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla tipologia di reddito dichiarato;
- le società che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro;

Dovrebbero rientrare nella proroga anche i soggetti interessati dagli studi di settore, ma per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità, come già chiarito in passato dall'Agenzia delle Entrate.

Invece, sono esclusi dalla proroga i soggetti che dichiarano ricavi superiori a 5.164.569 euro e i soggetti che applicano i parametri.

Il differimento delle scadenze si applica a tutti i pagamenti legati al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi tra cui, per esempio, il pagamento del saldo e del primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata, il versamento del diritto annuale della Camera di Commercio, ecc.

**La proroga, invece, non riguarda l'ICI.**

## **B. PROROGA VERSAMENTI MESE DI AGOSTO**

Sono stati prorogati a lunedì 22 agosto i versamenti di imposte e contributi in scadenza dall'1 al 20 agosto.

In particolare, potranno essere effettuati entro tale data i pagamenti relativi a:

- Iva mese di luglio e secondo trimestre 2011;
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpdai mese di luglio;
- ritenute operate nel mese di luglio;
- rate delle imposte sui redditi derivanti dai modelli Unico e Irap 2011 con scadenza 1° agosto e 16 agosto;
- eventuali ravvedimenti in scadenza nel periodo.

Rimane, invece, invariata la scadenza del 5 agosto 2011 per il pagamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi per il 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 12 settembre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 14 /2011**

**OGGETTO: “DECRETO SVILUPPO” - PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**

Si analizzano di seguito le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 70 del 13/5/2011 (c.d. “D.L. SVILUPPO” – convertito nella L.106 del 12/7/2011).

**1. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

Il decreto ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili, da utilizzare ai fini della tassazione delle relative plusvalenze in caso di futura cessione a titolo oneroso.

L’agevolazione è applicabile ai terreni e alle partecipazioni posseduti all’1/7/2011 da soggetti che non operano in regime d’impresa (persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali e soggetti non residenti, per i beni non riferibili a stabili organizzazioni).

Sul maggior valore rivalutato, derivante da apposita perizia di stima redatta ed asseverata entro il 30/6/2012, deve essere versata un’imposta sostitutiva nella misura del:

- 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

L’imposta può essere versata, mediante il modello F24, in unica soluzione, entro il 30/6/2012 oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla stessa data. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

È ora previsto che i contribuenti che intendono procedere alla nuova rivalutazione in riferimento a terreni e/o partecipazioni già rivalutati in precedenza possano detrarre l’importo relativo all’imposta sostitutiva a suo tempo versata da quanto dovuto per la nuova rivalutazione.

In alternativa, rimane sempre la possibilità di chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva a suo tempo pagata entro 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta (o della prima rata)

relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'imposta dovuta a fronte della nuova rivalutazione.

In deroga agli ordinari 48 mesi, i termini di presentazione dell'istanza eventualmente già scaduti alla data del 14/5/2011 (data di entrata in vigore del D.L.) sono stati prorogati di un anno.

## **2. Detrazione Irpef 36% - Abolizione della comunicazione al Centro Operativo di Pescara**

Al fine di beneficiare della detrazione Irpef 36% sugli interventi di recupero di immobili abitativi, a partire dal 14/5/2011, non è più necessario l'invio della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.

I dati precedentemente contenuti nella comunicazione (dati catastali dell'immobile, estremi di registrazione del contratto di locazione in caso di lavori effettuati dal conduttore e non dal proprietario, ecc.) dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le spese sono state sostenute.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate elencherà i documenti che dovranno essere conservati dal contribuente ed esibiti agli uffici, in caso di controllo.

La semplificazione interessa anche gli acquisti di box o posti auto effettuati a partire dal 14/5/2011, mentre non è chiaro se possano essere esonerati anche gli acquisti effettuati prima di quella data, per i quali sarebbe comunque possibile indicare i dati nel modello Unico per il 2011.

Invece, la comunicazione dovrà essere ancora presentata, entro il 30/9 p.v, per gli acquisti effettuati nel 2010.

Nulla cambia in merito all'obbligo di trasmissione della comunicazione di inizio lavori all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

## **3. Detrazioni 36% e 55% - Abolizione dell'indicazione della manodopera in fattura**

Per poter beneficiare della detrazione Irpef 36% sugli interventi di recupero edilizio, sugli acquisti di box o posti auto pertinenziali e sugli acquisti di abitazioni in immobili ristrutturati e della detrazione Irpef/Ires del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo relativo alla manodopera impiegata.

In assenza di una specifica decorrenza, la semplificazione sembrerebbe applicabile alle fatture emesse a partire dal 14/5/2011.

L'obbligo di separata indicazione della manodopera in fattura rimane, invece, ai fini dell'applicazione dell'Iva agevolata 10% sugli interventi di recupero eseguiti sugli immobili abitativi.

Rimane invariato anche l'obbligo di attestazione dei costi di realizzazione rilasciata dal costruttore all'acquirente di box o posti auto pertinenziali.

## **4. Esonero dalla tenuta della scheda carburante**

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva relativi all'acquisto di carburante, i soggetti passivi Iva possono non compilare la scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari italiani (es. banche e poste).

La compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane, invece, obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in caso di pagamenti effettuati con carte emesse dalle compagnie petrolifere o per pagamenti in contanti.

## **5. Aumento del limite dei ricavi per l'applicazione del regime di contabilità semplificata**

Il decreto in esame ha previsto nuovi limiti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata che, per effetto delle modifiche, potrà essere adottato dai soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:

- 400.000,00 euro (prima 309.874,14 euro), se svolgono attività di servizi;
- 700.000,00 euro (prima 516.456,90 euro), se svolgono altre attività.

Si ritiene che i nuovi limiti trovino applicazione già con riferimento al periodo d'imposta 2011.

I nuovi importi sembrerebbero rilevare ai soli fini delle imposte dirette; per la determinazione della periodicità (trimestrale o mensile) delle liquidazioni e dei versamenti Iva sono ancora applicabili i limiti precedenti.

## **6. Deducibilità dei costi relativi a contratti con corrispettivi periodici per i soggetti in contabilità semplificata**

In deroga all'ordinario principio di competenza, è previsto che i soggetti in contabilità semplificata possano dedurre i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici (per es. contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.) di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore a 1.000 euro nell'esercizio in cui ricevono e registrano il relativo documento.

## **7. Novità in merito all'esecutività degli avvisi di accertamento**

Come già indicato nella ns. circolare n. 2 del 13/1/2011 e alla luce delle novità recentemente introdotte, gli avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette e Iva notificati a partire dall'1/10/2011 per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2007 e i successivi saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica: ciò significa che, entro il termine per la presentazione del ricorso, dovranno essere corrisposte all'Erario le somme richieste con l'atto notificato ovvero, in caso di impugnazione, le somme derivanti dalla cosiddetta iscrizione provvisoria.

Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il predetto termine, decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione degli importi dovuti sarà affidata agli agenti della riscossione (Equitalia), che potranno procedere direttamente, ossia senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, al recupero delle somme, anche mediante l'esecuzione forzata sui beni del debitore.

In riferimento all'esecuzione forzata, il decreto in esame ha introdotto una sospensione automatica di 180 giorni, durante i quali l'agente della riscossione non potrà procedere ad alcuna azione.

Inoltre, sono state ridotte dalla metà ad un terzo delle maggiori imposte accertate e dei relativi interessi le somme da versare a titolo di iscrizione provvisoria, in caso di proposizione del ricorso.

Indichiamo di seguito altre misure introdotte dal decreto in esame, invitando coloro che fossero interessati a specifici approfondimenti a contattare lo Studio:

- riconoscimento fiscale ed accatastamento dei fabbricati rurali entro il 30/9/2011;
- innalzamento da 154,94 a 300,00 euro dell'importo delle singole fatture ed autofatture emesse e ricevute nello stesso mese che possono essere registrate cumulativamente in un unico documento riepilogativo;
- aumento da 5.164,57 a 10.000,00 euro del limite di costo dei beni aziendali la cui distruzione o trasformazione può essere provata, ai fini del superamento della presunzione di cessione, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- legittimazione civilistica dei trasferimenti dei diritti di cubatura delle aree edificabili;
- tenuta delle scritture contabili con strumenti informatici – apposizione della marca temporale e della firma digitale una volta all'anno.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 19 settembre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 15 /2011**

**OGGETTO: 1. NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DI CONTANTE**  
**2. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE**  
**3. "MANOVRA CORRETTIVA" - PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**

## **1. NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DI CONTANTE**

Segnaliamo, innanzitutto, che **a partire dal 13/8 u.s.** è stato ridotto da 5.000 a **2.500 euro il limite per l'utilizzo di denaro contante**. Pertanto, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 2.500 euro.

Il nuovo limite si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito (per es. donazione o prestito tra parenti) e alle operazioni frazionate, ossia quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico, ma poste in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 2.500 euro, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (sette giorni).

Per effetto del nuovo limite anche l'emissione di assegni bancari, circolari e postali in forma libera (trasferibili) è consentita solo per importi inferiori a 2.500 euro e il saldo dei libretti di deposito al portatore (bancari o postali) deve essere inferiore a 2.500 euro. I libretti con saldo uguale o superiore a tale limite dovranno essere estinti, ovvero il loro saldo ridotto al suddetto importo, entro il 30/9 p.v.

## **2. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE**

Desideriamo richiamare l'attenzione sulle modalità di applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

In particolare, ricordiamo che **il documento emesso dal cedente o prestatore senza addebito di Iva**, per esempio nel caso di un acquisto intracomunitario o di una prestazione ricevuta nell'ambito di un subappalto edile, **dovrà essere integrato dall'acquirente con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della relativa imposta** e così registrato sia nel registro Iva acquisti che in quello delle vendite.

Sottolineiamo che la mancata annotazione dell'imposta sulla fattura comporta la rettifica della detrazione operata e l'applicazione di sanzioni, a nulla rilevando la corretta registrazione con assoggettamento ad Iva negli appositi registri.

### **3. MANOVRA CORRETTIVA**

Analizziamo ora le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 98 del 6/7/2011 (c.d. "MANOVRA CORRETTIVA") convertito nella L. 111 del 15/7/2011.

#### **a. Ravvedimento sprint**

Il decreto in esame ha introdotto alcune novità in materia di ravvedimento operoso che, come è noto, permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente i mancati o tardivi versamenti d'imposta con l'applicazione di sanzioni ridotte.

A partire dal 6/7/2011, in aggiunta al "ravvedimento breve" (regolarizzazione nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria con sanzione ridotta al 3%) e al "ravvedimento lungo" (regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione, con sanzione al 3,75%) è previsto il "ravvedimento sprint", che prevede l'applicazione di una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo alle regolarizzazioni effettuate entro 14 giorni dalla scadenza originaria.

#### **b. Riporto perdite per i soggetti IRES**

È stato modificato il regime di utilizzo delle perdite fiscali delle società di capitali, degli enti commerciali e degli altri soggetti Ires (art.84 TUIR).

Per effetto delle nuove norme:

- il riporto a nuovo delle perdite è possibile senza limiti di tempo (è stato eliminato il vincolo temporale dei 5 anni);
- il loro utilizzo in compensazione dei redditi futuri può avvenire solo per un importo pari all'80% dei redditi stessi.

Questo vincolo non riguarda le perdite conseguite nei primi tre esercizi da società di nuova costituzione che continuano ad essere compensabili per l'intero importo (e senza limiti di tempo).

In assenza di una specifica decorrenza, non è chiaro se le nuove norme siano già applicabili alle perdite del periodo d'imposta 2011 e quale sia il trattamento di quelle maturate anteriormente alle modifiche. Si attendono, quindi, chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **c. Detrazioni 36% e 55% - riduzione ritenuta sui bonifici di pagamento**

È stata ridotta dal 10 al 4% la ritenuta d'acconto (Irpef e Ires) effettuata da banche e poste sui pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali spettano le agevolazioni del 36% (interventi di recupero) e del 55% (risparmio energetico).

La riduzione si applica a partire dai bonifici accreditati a partire dal 6/7/2011.

Eventuali ritenute operate dopo questa data con aliquota del 10% invece del 4%, potranno essere recuperate dalle banche e dalle poste scomputando l'eccedenza dai successivi versamenti oppure accreditando al beneficiario del bonifico la maggiore ritenuta non dovuta.

Qualora la banca o la posta non adottino tali procedure, il contribuente potrà comunque scomputare in sede di dichiarazione dei redditi le ritenute effettivamente subite.

#### **d. Modifiche al regime dei contribuenti minimi**

È stato modificato il regime dei contribuenti minimi (artt. 97-117 della L.244/2007) che, prima delle recenti modifiche, costituiva il regime “naturale” per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

- avevano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30.000 euro;
- non avevano effettuato cessioni all’esportazione o assimilate, né sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto;
- non avevano erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

e che nel triennio precedente non avevano effettuato acquisti di beni strumentali (neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria) per un importo complessivo superiore a 15.000 euro.

Per effetto delle nuove norme, a partire dall’1/1/2012, fermi restando i requisiti appena elencati, possono applicare il regime dei contribuenti minimi solo le persone fisiche che:

- intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente al 31/12/2007;
- non hanno esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
- esercitano un’attività che non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- qualora proseguano un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, abbiano realizzato nel periodo d’imposta precedente ricavi non superiori a 30.000 euro.

Quindi, un contribuente minimo nel 2011, dall’1/1/2012 non potrà più beneficiare del regime agevolato se, pur possedendo i requisiti originari, non rispetterà anche le nuove condizioni. Per questi soggetti e per le persone fisiche che iniziano un’attività, ma che non rispettano i requisiti per accedere al regime dei minimi sono, comunque, previste alcune semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali che potranno essere specificamente analizzate con coloro che lo riterranno opportuno.

Inoltre, il nuovo regime potrà essere applicato per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi. Fanno eccezione i soggetti con meno di 35 anni di età che potranno applicare il regime agevolato anche oltre il quarto periodo successivo a quello in cui è iniziata l’attività, ma non oltre a quello in cui compiranno i 35 anni.

Infine, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta dal 20 al 5%.

#### **e. Studi di settore - Inasprimento sanzioni e ampliamento poteri di accertamento**

In materia di studi di settore, sono state inasprite le sanzioni ed ampliati i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, con effetto dal 6/7/2011.

Innanzitutto, in caso di omessa presentazione degli studi di settore, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione pari a 2.065 euro.

Nei casi in cui sia rilevata anche l'infedeltà della dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, le sanzioni applicabili (dal 100 al 200% dell'imposta accertata) sono aumentate del 50%. La disposizione non si applica se il maggior reddito accertato ai fini Irpef/Ires o la maggiore Iva dovuta (o la minore imposta detraibile o rimborsabile) non sono superiori al 10% dell'importo dichiarato.

In merito ai poteri di accertamento, è previsto che gli Uffici possano procedere ad accertamento induttivo (basato su presunzioni e non sulle risultanze del bilancio e della contabilità) nel caso in cui rilevino l'omessa o infedele presentazione degli studi di settore oppure l'indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato sia superiore al 10% di quello dichiarato dal contribuente.

Inoltre, è previsto che l'Agenzia delle Entrate possa effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA anche nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore (anche a seguito di adeguamento), con la sola esclusione dei contribuenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati, fino ad un massimo di 50.000 euro.

#### **f. Altre novità**

Indichiamo di seguito altre misure introdotte dal decreto in esame, invitando coloro che fossero interessati a specifici approfondimenti a contattare lo Studio:

- definizione delle liti pendenti di importo inferiore a 20.000 euro (entro il 30/11/2011);
- regolarizzazione delle partite Iva inattive da oltre tre anni entro il 4/10/2011, con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 129 euro;
- aumento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli di importo pari o superiore a 50.000 euro;
- obbligo di proposizione di reclamo preventivo in caso di ricorso contro avvisi di accertamento di valore non superiore a 20.000 euro emessi a partire dal 1/4/2012;
- introduzione del contributo unificato in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in sede di contenzioso tributario;
- addizionale bollo auto autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza superiore a 225 kw (306 CV) nella misura di 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.
- affrancamento del maggior valore delle partecipazioni attribuibile ad avviamento ed altre attività immateriali iscritto in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, cessioni di aziende e cessioni di partecipazioni;
- applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari da queste emessi.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 27 settembre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti  
Loro sedi**

**Circolare n. 16 /2011**

**OGGETTO: Iscrizione archivio VIES (partite Iva comunitarie) per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie - chiarimenti**

Come già indicato nella ns. circolare 3 del 21/1/2011, cui si rimanda, è previsto che i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi debbano essere iscritti nel cosiddetto archivio informatico delle partite Iva comunitarie (VIES).

L'iscrizione è:

- automatica per i soggetti che nei periodi d'imposta 2009 e 2010 hanno presentato i modelli Intrastat beni e/o servizi e che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per il 2009;
- successiva ad apposita istanza per gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito (C.M. 39 dell'1/8/2011) che le operazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto non iscritto nell'archivio VIES devono considerarsi operazioni interne e, di conseguenza, devono essere assoggettate ad Iva.

La mancata iscrizione nell'archivio VIES (o l'esclusione a seguito di diniego o revoca) determina, quindi, il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e l'applicazione di sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta non addebitata, con un minimo di 516 euro.

Le sanzioni non saranno applicabili alle violazioni eventualmente commesse prima dell'1/8/2011 (data di emanazione della circolare esplicativa).

Entro il 31/12/2011 l'Agenzia delle Entrate dovrà procedere all'analisi delle posizioni dei soggetti inclusi nell'archivio VIES e notificare l'eventuale esclusione dall'elenco.

Il contribuente escluso dall'archivio per errori puramente formali potrà fare apposita segnalazione all'Agenzia Entrate e chiedere il reinserimento. Gli Uffici provvederanno ad inserire i soggetti erroneamente cancellati con effetto retroattivo (dal 29/12/2010, in caso di iscrizione automatica, oppure dalla data di presentazione della domanda) e, su specifica richiesta, a certificare l'operatività precedente.

Entro il 30/9 p.v. i soggetti che effettuano operazioni comunitarie sono tenuti a verificare l'avvenuta iscrizione nell'archivio VIES e l'effettività della partita Iva, accedendo direttamente al sito internet:

**<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>**

Nel caso in cui l'esito della ricerca risultasse negativo (codice Iva non valido):

- coloro che alla data del 29/01/2011 avevano i requisiti per l'iscrizione automatica o hanno già presentato l'istanza di iscrizione dovranno recarsi presso gli Uffici territoriali competenti per richiedere l'inserimento d'ufficio nell'archivio;
- tutti gli altri soggetti, se interessati ad essere inseriti nell'archivio VIES, dovranno presentare apposita **istanza**, con l'indicazione dei dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.

L'istanza può essere presentata ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, direttamente, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC). Deve essere allegata copia del documento d'identità del dichiarante o del legale rappresentante, in caso di società.


L'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie si manifesta mediante il silenzio – assenso dell'Amministrazione finanziaria e l'automatica iscrizione nell'archivio informatico, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Durante i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, non possono essere effettuate operazioni intracomunitarie.

In caso di rigetto della domanda, l'Ufficio competente emana, entro il medesimo termine, un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta  
  
dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, 12 ottobre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti  
Loro sedi**

**Circolare n. 17/2011**

Oggetto: Posta Elettronica Certificata (PEC)

A decorrere dal 29/11/2011, tutte le imprese e le società iscritte al registro imprese (comprese le società semplici) dovranno dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il recapito servirà per ricevere e spedire comunicazioni da chiunque e verso chiunque, con la certezza della data e dell'ora dell'invio nonché del contenuto delle stesse, con la medesima valenza quindi di una lettera raccomandata r.r. .

In particolare la casella di posta elettronica sarà utilizzata da parte dell'amministrazione finanziaria (in ambito di contenzioso e processo telematico), dalla pubblica amministrazione, dall'Inps e da tutti gli enti in contatto con le imprese.

L'indirizzo PEC dovrà quindi essere obbligatoriamente comunicato al Registro Imprese unitamente alla creazione della casella stessa.

Successivamente sarà necessario un controllo periodico dei messaggi in ricezione, a titolo di esempio, per non far scadere i termini di presentazione dei ricorsi, contro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Consigliamo a chi già utilizza indirizzi di posta elettronica di gestire direttamente i nuovi adempimenti, ma lo Studio è a disposizione per fornire il servizio di richiesta, di comunicazione al registro imprese e di gestione degli indirizzi PEC. A chi fosse interessato chiediamo un contatto con lo Studio **entro il 31/10/2011**.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 25 ottobre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 18/2011**

**OGGETTO: TASSAZIONE DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI**

La recente manovra economica ha previsto l'incremento della tassazione a carico delle persone fisiche che percepiscono dividendi distribuiti da società di capitali di cui detengano partecipazioni non qualificate.

Con effetto dall'1/1/2012, i dividendi incassati dai soci di tali società, per partecipazioni pari o inferiori al 20%, saranno tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 20% in luogo dell'attuale 12,50%.

Richiamiamo, quindi, l'attenzione di tutti i Clienti sull'opportunità di deliberare e distribuire dividendi, entro il 31/12/2011, dandone comunicazione allo Studio entro il 15/12/2011 per permettere di predisporre le delibere e gli adempimenti necessari.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 7 novembre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti  
Loro sedi**

**Circolare n. 19 /2011**

**OGGETTO: INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ATTI, CORRISPONDENZA E  
SITI INTERNET DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**

Desideriamo richiamare l'attenzione sugli obblighi in materia di pubblicità legale previsti dall'art. 2250 c.c. a carico delle società di capitali.

In particolare, negli atti, nella corrispondenza e sui siti web di queste società devono essere obbligatoriamente indicati:

- la denominazione sociale;
- l'indirizzo completo della sede legale;
- il codice fiscale e la partita Iva;
- l'importo del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, con la separata indicazione della parte versata;
- l'ufficio del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta e il relativo numero di iscrizione;
- il numero di iscrizione REA;
- l'eventuale stato di liquidazione;
- l'eventuale natura di società con un unico socio.

Precisiamo che con atto e corrispondenza si intendono tutti gli atti formati su supporto cartaceo o telematico (per esempio fax e/o posta elettronica) destinati ad essere recapitati ai terzi che entrano in contatto con la società.

Pertanto, gli obblighi in esame non sembrerebbero applicabili in caso di atti e corrispondenza non rivolti a terzi (per esempio, sulle comunicazioni interne tra diversi settori della stessa società oppure tra soggetti esterni, ma appartenenti ad uno stesso gruppo) né in tutte le forme di comunicazione rivolte ad un ambito indistinto di soggetti (per esempio, la cartellonistica pubblicitaria).

Con particolare riferimento ai siti internet, è stato precisato che le informazioni possano essere rese pubbliche tramite l'inserimento nella home page oppure tramite un collegamento ipertestuale ad altra pagina web. Inoltre, anche se non espressamente previsto

nell'art. 2250 c.c. potrebbe essere opportuno indicare anche il soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497-bis c.c.

In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa da 206 a 2.065 euro per ogni amministratore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta



STUDIO CANONICO BACCHETTA  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

dott. valentino canonico  
dott. carlo bacchetta

dott. mario canonico  
dott.ssa chiara frigerio  
dott.ssa mascia pennella

Torino, lì 10 novembre 2011

**Preg. mi Sig.ri Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 20 /2011**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE TELEMATICA “ELENCHI CLIENTI E FORNITORI” – PROROGA E CHIARIMENTI**

È stata recentemente **prorogata al 31/12/2011** la scadenza dell’invio dei “nuovi elenchi clienti e fornitori” relativi all’anno 2010, originariamente prevista al 31/10/2011.

Ad integrazione di quanto già illustrato nella nostra circolare n.7 del 14/3/2011, analizziamo di seguito le caratteristiche del nuovo adempimento alla luce delle recenti novità e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute di importo imponibile pari o superiore a 25.000 euro per il 2010 e a 3.000 euro per gli anni successivi.

Per operazioni rilevanti ai fini Iva si intendono le operazioni che rientrano nel campo applicativo dell’imposta e, quindi, le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate in reverse charge, quelle effettuate a seguito di emissione o ricevimento di lettera di intento (art. 8 comma 1 lett c) D.P.R. 633/72), gli acquisti da contribuenti minimi, le operazioni soggette al regime del margine e le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività dell’impresa.

Sono escluse le operazioni fuori campo Iva.

**Per il primo anno di applicazione (2010), la comunicazione dovrà essere trasmessa telematicamente entro il 31/12/2011 con le sole operazioni soggette a fatturazione di importo pari o superiore a 25.000 euro.**

La comunicazione dovrà fare riferimento alle operazioni registrate nel 2010. In mancanza di registrazione, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che ricordiamo essere la consegna o spedizione per le cessioni di beni e il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Ai fini della verifica del superamento del limite, in caso di:

- contratti di appalto, fornitura e somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (per esempio, contratti di locazione e di noleggio), è necessario

fare riferimento ai corrispettivi maturati nell'anno, anche se non ancora fatturati: se i corrispettivi sono complessivamente di importo pari o superiore a 25.000 euro, le operazioni fatturate e registrate nell'anno dovranno essere inserite nella comunicazione, anche se singolarmente di importo inferiore al limite.

Per esempio, un soggetto passivo Iva che riceve una fattura di importo pari a 12.000 euro relativa ad un contratto di appalto del valore complessivo di 30.000 euro, dovrà inserirla nella comunicazione, ancorché di importo inferiore a 25.000 euro, poiché si riferisce ad un contratto di importo complessivo superiore alla soglia;

- contratti tra loro collegati (contratti con i quali le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma mediante una pluralità coordinata di contratti), si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Per esempio, un soggetto passivo Iva che, in riferimento a due contratti distinti, ma tra loro collegati, riceve due fatture di importo rispettivamente pari a 12.000 e 15.000 euro dovrà inserirle nella comunicazione poiché l'ammontare complessivo dei corrispettivi riferibili ai due contratti è superiore a 25.000 euro.

- pagamento frazionato di un'operazione, è necessario verificare il valore complessivo dell'operazione, indipendentemente dall'importo dell'acconto corrisposto. Per esempio, nel caso di una cessione di beni di importo totale pari a 30.000 euro con fatturazione nell'anno di riferimento di un acconto pari a 12.000 euro, l'acconto dovrà essere oggetto di comunicazione anche se di importo inferiore al limite.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni;
- le operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni/prestazioni di servizi rese e ricevute), già comunicate nei modelli Intrastat;
- le operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti in paesi black list, già incluse nella relativa comunicazione;
- le operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (contratti di assicurazione, operazioni finanziarie, forniture di beni e servizi ai condomini, ecc);
- le operazioni relative a contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas e telefonia mobile e fissa;
- le compravendite di immobili, le cui informazioni sono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effetto della registrazione dei relativi atti;
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva (privati), se il pagamento avviene tramite carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel nostro Paese di operatori non residenti;
- i passaggi interni tra rami d'azienda, se documentati con fattura.

Costituiscono, invece, oggetto di comunicazione le compravendite di autoveicoli, anche se si tratta di beni iscritti in pubblici registri e, quindi, già note all'Amministrazione Finanziaria.

La comunicazione deve contenere, **per ogni singola operazione**, i dati di seguito indicati:

**a. Operazioni con soggetti privati**

- l'anno di riferimento;
- il codice fiscale della controparte (se si tratta di soggetti non residenti privi di codice fiscale devono essere indicati i dati anagrafici, la denominazione o ragione sociale, e il domicilio fiscale);
- la data di registrazione o, in mancanza, la data di effettuazione dell'operazione;
- le modalità di pagamento, indicando se si tratta di importo non frazionato, importo frazionato o corrispettivo periodico;
- il corrispettivo dovuto, comprensivo di Iva;

**b. Operazioni con imprese e lavoratori autonomi**

- l'anno di riferimento;
- la partita Iva della controparte (se si tratta di soggetti non residenti privi di partita iva devono essere indicati i dati anagrafici, la denominazione o ragione sociale, e il domicilio fiscale);
- la data di registrazione o, in mancanza, la data di effettuazione dell'operazione;
- il numero di fattura (obbligatorio solo per le operazioni attive);
- le modalità di pagamento, indicando se si tratta di importo non frazionato, importo frazionato o corrispettivo periodico;
- l'imponibile dell'operazione;
- l'imposta applicata;
- la tipologia dell'operazione (cessione o prestazione resa/acquisto o prestazione ricevuta);

In entrambi i casi (a. e b.), per i contratti con corrispettivi periodici o i contratti collegati dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate e/o ricevute nell'anno di riferimento, compilando un'unica riga e indicando la data dell'operazione più recente. Con riferimento ai soli contratti con corrispettivi periodici, è stato precisato che è comunque possibile compilare un rigo per ciascuna operazione, qualora la rilevazione degli importi complessivi risulti difficoltosa.

**c. Note di variazione**

Gli importi delle singole operazioni devono essere inseriti nella comunicazione tenendo conto di eventuali note di variazione, in aumento o in diminuzione, emesse e/o ricevute ai sensi dell'art.26 D.P.R. 633/72.

Se la nota di variazione è emessa dopo il termine di invio della comunicazione relativa all'operazione originaria dovrà essere distintamente indicata in quella relativa all'anno della sua emissione.

In particolare, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale dei soggetti coinvolti (se si tratta di soggetti non residenti privi di codice fiscale devono essere indicati i dati anagrafici, la denominazione o ragione sociale, e il domicilio fiscale);
- la data e il numero della nota di variazione;
- l'imponibile dell'operazione;
- l'imposta applicata;
- la data e il numero della fattura oggetto di rettifica (l'indicazione del numero non è obbligatoria);
- la variazione (a debito o a credito) dell'imponibile;
- la variazione (a debito o a credito) dell'imposta;

**A regime la comunicazione dovrà essere presentata con riferimento a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute di importo imponibile pari o superiore a 3.000 euro.**

Il limite di 3.000 euro vale esclusivamente per le operazioni con obbligo di emissione della fattura; **le operazioni** non soggette a tale obbligo, generalmente effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, **certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale, dovranno essere comunicate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa e se effettuate a partire dall'1/7/2011.**

**La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente entro il 30 aprile di ogni anno,** con riferimento alle operazioni registrate nell'anno precedente.

In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro; sembrerebbe applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Particolare attenzione va posta alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni frazionate, ai contratti con corrispettivi periodici e ai contratti collegati.

A tal proposito evidenziamo che mentre la mancata indicazione di importi obbligatoriamente richiesti determina l'applicazione di sanzioni nella misura sopra indicata, l'inserimento nella comunicazione anche di importi sotto la soglia sembrerebbe non essere sanzionabile.

La comunicazione deve essere presentata telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

**Qualora l'incarico dell'invio fosse affidato allo Studio, chiediamo di ricevere i dati da elaborare entro il 2 dicembre 2011, tramite file che rispetti gli standard informatici dei principali applicativi gestionali.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Canonico Bacchetta